Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Martedì 13 maggio 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hamed Ammar, ambasciatore di Tunisia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4861)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **200**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione « Canottieri Trieste ».

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione « Canottieri Trieste », di cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del prefetto della provincia di Trieste 19 settembre 1953, n. 3183/17500 sotto il Governo militare alleato.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1980.

Sostituzione di un componente della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Vista la nota n. 1856/P in data 6 novembre 1979, con la quale la Commissione tributaria centrale ha comunicato che l'avv. Aristide Salvatori, avvocato generale dello Stato a riposo, membro della suddetta Commissione, è deceduto in data 3 novembre 1979;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'avv. Aristide Salvatori;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1979, con la quale l'avv. Arnaldo Ciani chiede di essere nominato membro della Commissione tributaria centrale;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che l'avv. Arnaldo Ciani non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 e che sussistono nei suoi confronti le condizioni richieste dal secondo comma dello stesso art. 9;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Arnaldo Ciani è nominato membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione dell'avvocato Aristide Salvatori.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti all'avv. Arnaldo Ciani, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1980
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 146

(4907)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTERO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 29 dicembre 1973, 6 marzo 1974, 19 novembre 1974, 6 dicembre 1975, 31 marzo 1976, 15 luglio 1976, 30 dicembre 1976, 18 maggio 1978, 20 luglio 1978, 20 ottobre 1978 e 16 gennaio 1979, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/726 del 17 novembre 1975 e n. 79/168 del 5 febbraio 1979, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie suddette aggiornando anche l'elenco allegato al decreto stesso;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1678 e n. 1679 del 19 luglio 1977, n. 1861 del 25 luglio 1978, n. 1972 del 16 agosto 1978, n. 337, n. 338, n. 355 e n. 358 del 5 febbraio 1979, che hanno dettato nuove disposizioni nel settore delle

pratiche e dei trattamenti enologici, dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, della designazione e della presentazione dei vini e dei mosti di uva e dei vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerato che i regolamenti suddetti incidono sulla normativa vigente in Italia in materia di additivi alimentari e, pur essendo immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali, lasciano facoltà agli Stati membri, in alcuni casi, di adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel proprio territorio;

Ritenuto di avvalersi della facoltà suddetta;

Ritenuto, al fine di rendere più chiara ed organica la normativa vigente in materia, di modificare la nomenclatura delle sostanze riportate nei titoli IV, V e VI dell'allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, sopprimendo la lettera *E* ed il numero, ovvero il solo numero, che precedono la denominazione degli additivi ivi elencati, in quanto detti additivi non formano oggetto di direttive comunitarie e si rende pertanto opportuno evitare che possa ingenerarsi confusione tra questi e gli altri adottati invece in tutta la Comunità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, dopo l'art. 13, è introdotto il seguente art. 13-*bis*:

« Nella fabbricazione dei succhi di frutta, dei succhi di frutta concentrati e dei nettari di frutta, è consentito impiegare, qualora sia richiesto dalla razionale tecnologia, le seguenti sostanze:

a) azoto, enzimi pectolitici, enzimi proteolitici, enzimi amilolitici, gelatina alimentare, tannino, bentonite, gel di silice, caolino, carboni, coadiuvanti di filtrazione inerti (perlite, diatomite lavata e cellulosa);

b) caseina, bianco d'uova o altre albumine animali, limitatamente al succo d'uva ed al succo d'uva concentrato;

c) tartrato neutro di potassio o carbonato di calcio, per la disacidificazione parziale, limitatamente al succo d'uva ed al succo di uva concentrato.

Le sostanze di cui alle lettere *a*) e *c*) devono corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche e di purezza per ciascuna di esse previste da norme vigenti o indicate nella Farmacopea ufficiale, ultima edizione. Nei casi previsti dal presente articolo, tali sostanze non sono considerate additivi ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 ».

Art. 2.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

« Titolo I

A. — *Antimicrobici*:

a) alle voci " E 200 Acido sorbico " ed " E 202 Potassio sorbato " sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

" Mosti d'uva parzialmente fermentati, vini e vini speciali, 200 mg/l al momento dell'immissione al consumo " (1);

" Aceto 50 mg/l (come residuo) " (1);

b) le dizioni " E 220 Anidride solforosa ", " E 224 Potassio bisolfito ", " E 226 Calcio solfito " ed " E 227 Calcio bisolfito ": " vino e vinello, mosti e filtrati dolci destinati al consumo diretto, 200 mg/l ", sono sostituite dalle seguenti: " E 200 Anidride solforosa ", "E 224 Potassio bisolfito ":

" Mosti d'uva parzialmente fermentati, rossi, vini e vini speciali rossi, 175 mg/l (2) al momento dell'immissione al consumo; "

" Mosti d'uva parzialmente fermentati bianchi e rosati, vini e vini speciali bianchi e rosati, 200 mg/l (2) al momento dell'immissione al consumo ";

c) è confermato quanto previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 per i sidri;

d) alle voci:

" E 220 Anidride solforosa;
E 221 Sodio solfito (2);
E 222 Sodio bisolfito (2);
E 223 Sodio metabisolfito (2);
E 224 Potassio metabisolfito (2);
E 226 Calcio solfito (2);
E 227 Calcio bisolfito (2) ",

la dizione: " Succhi di frutta, 50 mg/kg (come residuo) per i prodotti destinati al consumo diretto " è sostituita dalla seguente: " Succhi di frutta e succhi di frutta concentrati, 10 mg/l per i prodotti destinati al consumo diretto ".

B. — *Sostanze destinate ad altri usi ma aventi un effetto conservativo secondario*:

alla voce: " E 290 Anidride carbonica " sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

" Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e nettari di frutta: secondo buona tecnica industriale ";

" Caramelle gassate in granuli: secondo buona tecnica industriale ".

C. — *Antiossidanti*:

a) le dizioni " E 300 Acido L-ascorbico ", " E 301 Sodio L-ascorbato ", " E 302 Calcio L-ascorbato " ed " E 303 Acido diacetil 5,6-L-ascorbico ": vini e vini aromatizzati, 120 mg/l" sono sostituite dalla seguente: " E 300 Acido L-ascorbico ": "Mosti d'uva parzialmente fermentati, vini e vini speciali, 150 mg/l ";

b) alla voce " E 300 Acido L-ascorbico " le dizioni: " Succo e polpa di frutta, 300 mg/kg " e " Succhi di frutta compreso quello d'uva, 150 mg/kg " sono sostituite dalla seguente: " Succo di frutta, nettare di frutta o succo di frutta concentrato: alla dose necessaria per l'effetto antiossidante ";

c) alle voci " E 300 Acido L-ascorbico ", " E 301 Sodio L-ascorbato ", " E 302 Calcio L-ascorbato ", " E 303 Acido diacetil 5,6-L-ascorbico " è incluso il seguente caso d'impiego: " Bibite analcooliche gassate e non gassate 0,05% (3) ";

(1) Espresso in acido sorbico.
(2) Espresso in SO_2.
(3) Espresso in Acido L-ascorbico.

d) alla voce "E 330 Acido citrico" **la** dizione: "Succo e polpa di frutta, 5 g/kg" (pere, pesche e mele) è sostituita dalle seguenti:

"Succo di ananasso e succo di ananasso concentrato, 3 g/l";

"Succo e polpa di pere o di pesche e loro mescolanze, 5 g/l".

Titolo II

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

alle voci "E 420 Sorbitolo", "E 421 Mannitolo" ed "E 422 glicerolo" le dosi massime d'impiego previste dal decreto ministeriale 16 gennaio 1979 per il "Chewing gum" sono sostituite dalle seguenti: "Non più del 70 % complessivamente (calcolato sul prodotto finito) di cui non più del 10 % per l'E 421 e del 10 % per l'E 422".

Titolo V

Alimenti per lieviti:

alla voce "Ammonio bicarbonato" è depennata la dizione "Mosti destinati alla vinificazione: secondo buona tecnica industriale";

è depennata la voce "Ammonio fosfato monobasico";

è inclusa la voce "Solfato di ammonio" con il seguente caso di impiego: "Settore enologico 30 g/hl";

alle voci "Ammonio fosfato bibasico" e "Tiamina cloridrato" alla dizione: "Mosti destinati alla vinificazione, rispettivamente 30 g/hl e 60 mg/hl" è sostituita dalla seguente: "Settore enologico, rispettivamente 30 g/hl e 60 mg/hl;

Solfato di ammonio - caratteristiche chimico-fisiche e requisiti specifici di purezza:

cristalli incolori anidri;
titolo minimo: 98 %,

non deve contenere:

arsenico, più di 3 mg/kg;
piombo, più di 10 mg/kg;
rame e zinco, più di 50 mg/kg fermo restando che il tenore di zinco, non deve superare 25 mg/kg».

Art. 3.

E' depennato il numero che precede gli additivi riportati nel titolo IV - Sostanze aromatizzanti artificiali e nel titolo V - Alimenti per lieviti.

Sono depennati la lettera E ed il numero che precedono gli additivi riportati nel titolo VI - Sostanze per trattamenti in superficie.

Fino al 31 ottobre 1980 gli aromatizzanti artificiali, gli alimenti per lieviti e le sostanze per trattamenti in superficie possono essere etichettati, per quanto riguarda le indicazioni di cui ai commi precedenti, in conformità con le norme finora in vigore.

Gli alimenti contenenti gli additivi sopra indicati ed etichettati per quanto riguarda le indicazioni di cui al primo e al secondo comma del precedente articolo, in conformità alla normativa precedentemente in vigore, possono essere commercializzati fino al 30 aprile 1981.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4820)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo **1980.**

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere in Pietra Ligure.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, 20 novembre 1979 e 21 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4973)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in Cameri, stabilimento di Crema.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema (Cremona);

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979 e 16 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema (Cremona), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4968)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 18 dicembre 1978, 8 marzo 1979, 1° giugno 1979, 8 settembre 1979 e 19 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, stabilimento di Capua.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pierrel, stabilimento di Capua (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, stabilimento di Capua (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4969)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, in Torino, stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione aziendale della S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irma - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede e stabilimento in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irma - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede e stabilimento in Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irma - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, è prolungata al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga al 27 aprile 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 9 aprile 1979, 10 luglio 1979, 24 ottobre 1979, 12 novembre 1979 e 21 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4950)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979, 16 novembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4957)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione ed affini, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 dicembre 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1979 e 22 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1979 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli, stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4951)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1979 e 21 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimento di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 3 maggio 1979, 27 settembre 1979, 5 novembre 1979 e 6 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi nei confronti dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Monte Cremasco (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4976)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga fino al 16 marzo 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale (Palermo);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede e stabilimento in Tommaso Natale (Palermo), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4971)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile, in Montorio Veronese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona);

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1979, 27 settembre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 25 novembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con cui è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre di detto trattamento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona), è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4960)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979 e 14 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);

Visti i decreti ministeriali 30 novembre 1978, 11 maggio 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 16 settembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre di detto trattamento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Metalli industriale, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1979, 18 maggio 1979, 13 luglio 1979 e 21 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento di Novara, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5113)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 maggio 1979 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4974)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, in Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 22 giugno 1979, 24 settembre 1979, 29 dicembre 1979, 22 marzo 1980 di

concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 23 febbraio 1979, 24 febbraio 1979, 1° giugno 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4967)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Covalca plastici di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4966)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, in Napoli, stabilimento di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979 e 13 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per i soli lavoratori dello stabilimento di Bari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimento di Bari, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4977)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Litton Italia di Pomezia;
Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 12 maggio 1979 e 14 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 21 gennaio 1979;
Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre del trattamento in parola;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è prolungata al 21 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino e C., in Salerno, stabilimento in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica D'Agostino e C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano;
Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 27 marzo 1979, 26 giugno 1979, 13 ottobre 1979 e 3 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 marzo 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica D'Agostino e C., con sede in Salerno e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso);
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 4 maggio 1978, 5 maggio 1979, 7 maggio 1979, 8 maggio 1979, 26 ottobre 1979, 31 dicembre 1979 e

2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 9 gennaio 1979 e 10 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera), è **prolungata al 30 marzo 1980.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser, in Pavia, stabilimenti in Pavia e Cura di Carpignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Caser, con sede in Pavia e stabilimenti a Pavia e Cura di Carpignano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser, con sede in Pavia e stabilimenti a Pavia e Cura di Carpignano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1979 al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane, in Nimis.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1979, 1° dicembre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4972)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., in Bastia Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra, frazione Ospedalicchio (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, in Genova, stabilimento in Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento di Massa;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1979, 12 novembre 1979 e 17 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 febbraio 1979 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini, in Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 12 maggio 1979, 15 settembre 1979, 17 settembre 1979, 18 settembre 1979, 19 settembre 1979 e 20 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi principali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Latina;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Latina, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.746
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.739
qualificati	»	20.791
specializzati	»	21.746

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4893)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bolzano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Bolzano, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.034
Salariati fissi:		
comuni	L.	17.852
qualificati	»	19.371
specializzati	»	20.724

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Terni;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Terni, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . . . L. 22.195

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.126
qualificati . . » 20.789
specializzati . . . . » 22.260

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Firenze;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Firenze, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.887

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.469
qualificati . . . . » 21.343
specializzati . . . . » 22.713

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4892)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ancona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Ancona, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.175

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.363
qualificati . . . . » 19.986
specializzati . . . . » 21.283

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4880)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per gli anni 1979 e 1980.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le variazioni dei costi medi per assicurato dell'assistenza farmaceutica nel settore agricolo rilevate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie negli anni 1978 e 1979 rispetto al 1977;

Ritenuto che le variazioni stesse siano da utilizzare ai fini della determinazione dei contributi capitari per gli anni 1979 e 1980;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

I contributi capitari di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono determinati per gli anni 1979 e 1980 nelle seguenti misure:

Anno 1979: L. 35.585 di cui:

L. 23.723 a carico del concedente;

L. 11.862 a carico del mezzadro e colono.

Anno 1980: L. 31.774 di cui:

L. 21.183 a carico del concedente;

L. 10.591 a carico del mezzadro e colono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4870)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ferrara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Ferrara, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	23.037
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.910
qualificati	»	20.708
specializzati	»	22.100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4891)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Enna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Enna, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	21.777
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.074
qualificati	»	19.700
specializzati	»	21.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Como;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Como, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.951

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.259
qualificati . . . . » 20.897
specializzati . . . . » 22.285

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Catanzaro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Catanzaro, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.165

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.218
qualificati . . . . » 19.837
specializzati . . . . » 21.133

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Autorizzazione all'esattoria di Lamezia Terme al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. S.E.V. - Società esattorie vacanti, quale titolare dell'esattoria consorziale di Lamezia Terme, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

L'esattoria consorziale di Lamezia Terme è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modul. F, Imposte 513, nel formato 21 cm × 9 pollici.

L'autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

L'esattoria anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5073)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Calabria che segnala il carattere eccezionale del ciclone del 30 dicembre 1979, 3 gennaio 1980, verificatisi nella provincia di Reggio Calabria; dei venti impetuosi e nubifragi del 31 dicembre 1979, 6 gennaio 1980, verificatisi nella provincia di Cosenza e dei venti impetuosi e nubifragi del 30, 31 dicembre 1979 e 1, 2 gennaio 1980, verificatisi nella provincia di Catanzaro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Reggio Calabria - ciclone del 30 dicembre 1979, 3 gennaio 1980 nel territorio dei comuni di Anoia, Bagnara Calabra, Benestrare, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Careri, Cinquefondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laganadi, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Platì, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, S. Giorgio Morgeto, S. Luca, S. Pietro di Caridà, S. Procopio, S. Roberto, S. Alessio in Aspromonte, S. Cristina d'Aspromonte, S. Eufemia d'Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa S. Giovanni, Bovalino, Reggio Calabria;

Cosenza - venti impetuosi e nubifragio del 31 dicembre 1979 nell'intero territorio provinciale;

Catanzaro - venti impetuosi e nubifragi del 30, 31 dicembre 1979 e 1, 2 gennaio 1980 nei comuni di Vibo Valentia, Ionadi, S. Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Acquaro, S. Calogero, Francica, Stefanaconi, Cessaniti, S. Costantino, Mileto, Limbadi, Filogaso, Briatico, Drapia, Ioppolo, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, S. Mango d'Aquino, Nocera T., Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto Antico, Serrastretta, Naida, S. Pietro a Maida, Curinga, Amato, Miglierina, Francavilla Angitola, Filadelfia, Maierato, Pizzo, Monterosso, Capistrano, S. Nicola da Crissa, Vallelonga, Polia, Iacurso, Cortale, Girifalco, Filandari, Spilinga, Rombiolo, Zungri Gimigliano, limitatamente agli oliveti e manufatti rurali (fabbricati e serre); nei comuni di Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Ioppolo, Nicotera, Pianopoli, Feroleto Antico, Nocera, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, S. Pietro a Maida, Curinga, Francavilla, Filadelfia, Maierato, Pizzo, Monterosso Calabro, limitatamente agli agrumeti e ortaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4990)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Lombardia che segnala il carattere eccezionale delle alluvioni del 16, 17 ottobre 1979 in vari comuni della provincia di Milano;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Milano - alluvioni del 16, 17 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Galgagnano, Montanaso Lombardo, Camairago, S. Rocco al Porto, S. Stefano Lodigiano, Guardamiglio, Somaglia, Senna Lodigiana, Orio Litta, Castelnuovo Bocca d'Adda, Caselle Landi, Bertonico, Abbadia Cerreto, Corte Palasio, Boffalora d'Adda, San Martino in Strada, Cavenago Adda, Turano Lodigiano, Lodi e Castiglione Adda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 23 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,30	837,30	837,40	837,30	837,25	837,30	837,20	837,30	837,30	837,30
Dollaro canadese	720,90	720,90	720,75	720,90	720,30	720,90	720,15	720,90	720,90	720,90
Marco germanico	469,53	469,53	469,75	469,53	469,70	469,53	469,50	469,53	469,53	469,55
Fiorino olandese	427,35	427,35	427,50	427,35	427,40	427,35	427,32	427,35	427,35	427,35
Franco belga	29,315	29,315	29,33	29,315	29,32	29,31	29,325	29,315	29,31	29,30
Franco francese	201,65	201,65	201,80	201,65	201,65	201,65	201,60	201,65	201,65	201,65
Lira sterlina	1955 —	1955 —	1957 —	1955 —	1954,65	1955 —	1955 —	1955 —	19 5 —	1955 —
Lira irlandese	1748 —	1748 —	1750 —	1748 —	1750,70	—	1750 —	1748 —	1748 —	—
Corona danese	150,89	150,89	150,70	150,89	150,50	150,89	150,67	150,89	150,89	150,90
Corona norvegese	171.48	171,48	171,60	171,48	171,60	171,48	171,40	171,48	171,48	171,50
Corona svedese	199,86	199,86	199,75	199,86	199,85	199,86	199,80	199,86	199,86	199,85
Franco svizzero	504,02	504,02	504,90	504,02	505,20	504,02	504,15	504,02	504,02	504,10
Scellino austriaco	65,77	65,77	65,80	65,77	65,85	65,77	65,831	65,77	65,77	65,80
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,06	17,05	17,10	17,05	17,10	17,05	17,05	17,10
Peseta spagnola	11,857	11,857	11,8375	11,857	11,84	11,85	11,865	11,857	11,857	11,85
Yen giapponese	3,776	3,776	3,77	3,776	3,775	3,77	3,779	3,776	3,776	3,77

Media dei titoli del 23 maggio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	63,375
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	86,975
» 5,50 % » » 1969-84	83,800
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	78,800
» 9 % » » 1976-91	81,075
» 10 % » » 1977-92	86,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,850
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	98,950
» » » » 1-10-1979/81	98,800
» » » » 1-12-1979/81	97,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,625
» » » » 1- 7-1979/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,925
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	86,350
» » » 12 % 1- 4-1982	95,725
» » » 12 % 1-10-1983	93,350
» » » 12 % 1- 1-1984	93,450
» » » 12 % 1- 4-1984	93,300
» » » 12 % 1-10-1984	92,850
» » » 12 % 1-10-1987	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,25
Dollaro canadese	720,525
Marco germanico	469,515
Fiorino olandese	427,335
Franco belga	29,32
Franco francese	201,625
Lira sterlina	1955 —
Lira irlandese	1749 —
Corona danese	150,78
Corona norvegese	171,44
Corona svedese	199,83
Franco svizzero	504,085
Scellino austriaco	65,80
Escudo portoghese	17,075
Peseta spagnola	11,861
Yen giapponese	3,777

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° al 31 gennaio 1980			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			81.915		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	3.439.739			
	residui	2.008.733			
	Totale		5.448.472		
Accensione di prestiti	competenza	7.489			
	residui	—			
	Totale		7.489		
Spese correnti	competenza			3.289.104	
	residui			647.339	
	Totale				3.936.443
Spese in conto capitale	competenza			126.732	
	residui			38.024	
	Totale				164.756
Rimborso di prestiti	competenza			607	
	residui			1.598.460	
	Totale				1.599.067
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		5.969.091		5.157.211	
Conti correnti		19.194.128		18.957.700	
Incassi da regolare		3.489.497		3.547.174	
Altre gestioni		7.390.883		12.769.618	
	Totale		36.043.599		40.431.703
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		150		150	
Pagamenti da regolare		296.250		2.189.150	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		817.275		2.071.854	
Altri crediti		14.262.889		6.470.704	
	Totale		15.376.564		10.731.858
	Totale complessivo		56.958.039		56.863.827
Fondo di cassa al 31 gennaio 1980			—		94.212
	Totale a pareggio		56.958.039		56.958.039

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1980 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		94.212	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	387		
Pagamenti da regolare	7.735.707		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	10.985.680		
Altri crediti	21.983.461		
Totale crediti		40.705.235	
In complesso			40.799.447
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	70.360.997		
Conti correnti	25.242.889		
Incassi da regolare	2.201.625		
Altre gestioni	8.367.161		
Totale debiti			106.172.672
Situazione del Tesoro (passività)			65.373.225

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1980: lire 667.248 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(5070)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

PROVVISORIA

Situazione al 31 gennaio 1980

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Oro	L.		11.699.931.649.533
Fecom per Crediti in oro	»		5.020.762.154.194
Cassa	»		809.940.720.564
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	80.379.610.633	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	80.379.610.633
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	376.922.955.327	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	330.102.128.300	
— a scadenza fissa	»	2.944.612.495.000	3.651.637.578.627
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	6.611.900.451.686	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.613.234.025.344	
— Altre attività	»	43.140.521.327	8.268.274.998.357
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.298.127.862.451	
— conti speciali	»	1.594.919.336.174	16.893.047.198.625
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.429.943.551.160
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		11.192.716.656.392
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		73.157.073.312
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		22.661.943.988.815
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		106.728.593.960
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.115.004.240.958	
— altre attività	»	333.705.111.179	1.448.709.352.137
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.699.802.361.823
Spese dell'esercizio	»		27.979.323.519
	L.		86.064.954.811.652
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.950.838.007.230
Depositi:			
— a garanzia	L.	8.021.669.600.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	64.093.640.860.295	72.115.310.461.214
Depositari di titoli e valori	L.		1.623.112.847.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		161.757.368.254.372

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		20.257.265.881.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		139.331.284.155
Depositi in conto corrente liberi	»		570.010.389.442
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		260.363.511.747
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.923.254.209.562	
— altri	»	17.311.398.533	33.940.565.608.095
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	563.901.402.766	
— altri	»	42.568.179.540	606.469.582.306
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.031.017.933.408	
— altri	»	73.146.166.185	1.104.164.099.593
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		6.633.996.179.538
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		373.440.778.282
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		69.398.728.309
Fondi diversi accantonati	»		18.134.509.492.284
Partite varie passive	»		3.641.819.860.723
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	113.106.674.913	
Fondo di riserva straordinario	»	119.145.619.448	232.552.294.361
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente prima delle scritturazioni di chiusura	L.		66.087.724.012
Rendite dell'esercizio	»		33.979.377.805
	L.		86.064.954.811.652
Impegni	L.		1.950.838.007.230
Depositanti	»		72.115.310.461.214
Titoli e valori presso terzi	»		1.623.112.847.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		161.757.368.254.372

(5071)

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnico laureato presso gli osservatori astronomici di Brera-Milano, Collurania-Teramo, Pino Torinese, Roma, Padova ed Asiago, Capodimonte-Napoli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, e la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 390, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 della suindicata legge n. 766 al 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 38, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 766 al 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53, foglio n. 146, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 al 1° gennaio 1976;

Considerato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici risultano vacanti 12 posti di tecnico laureato;

Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici a posti di tecnico laureato nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici:

1) concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano (con sede di servizio a Merate);

2) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo;

3) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Pino-Torinese;

4) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma; con sedi di servizio a Monte Porzio Catone (Roma), Campo Imperatore (L'Aquila) e Monte Mario (Roma);

5) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Padova con sedi di servizio a: Padova ed Asiago;

6) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione trattamento dei dati con riferimento alle esigenze della planetologia);

7) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione tecniche fotometriche).

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 40, salvo le elevazioni di tale limite massimo previste dalle disposizioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Per il personale comunque in servizio presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio:

5) aver conseguito il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso prescelto (vedi allegato *B*);

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda relativa a ciascun concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 40 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso per cui intendano partecipare. Qualora i candidati intendano partecipare a più concorsi, dovranno produrre distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso prescelto (vedi allegato *B*);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni che dovessero intervenire successivamente;

n) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate, per ciascun concorso, le commissioni esaminatrici ai sensi dell'articolo 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso prescelto, tra quelli indicati nell'allegato *B*. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi, in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a)* fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b)* libretto ferroviario personale; *c)* tessera postale; *d)* porto d'armi; *e)* patente automobilistica; *f)* passaporto; g) carta d'identità.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreto ministeriale, le graduatorie generali di merito dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi; sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori dei concorsi stessi.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quelle dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori dei concorsi riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, essi saranno invitati, con la stessa comunicazione, a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30, i documenti sottoelencati, tutti in carta legale:

1) diploma di laurea in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) documenti concernenti la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta legale per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta legale come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi della data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 5 (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera prima menzionati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori dei concorsi che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina a tecnici laureati in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, con assegnazione alle sedi indicate per ciascun concorso.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1980
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 75

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . il . ., e residente in (provincia di . . . .) via . . n. . c.a.p. . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a . posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di . (specialità .).

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo .

Firma . . (5)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione abbiano superato il quarantesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

1) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A DUE POSTI DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA-MILANO.

Il candidato dovrà mostrarsi preparato in uno dei seguenti programmi.

Specializzazione in elettronica strumentale ed analogica

Fondamenti di elettromagnetismo. Statistica della radiazione elettromagnetica.
Ottica di Fourier, e trattamento della informazione con metodi ottici in luce coerente.
Strumentazione per sprettroscopia ottica.
Rivelatori di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti.
Cortine o matrici di rilevatori - Trasduttori e modulatori (in particolare modulatori elettro-ottici).
Amplificatori lineari - Filtri analogici ed elementi di filtraggio numerico.
Segnale e rumore; filtraggio ottico.
Conversione analogico-numerica dei segnali e numerico-analogica dei dati.

Specializzazione in elettronica numerica

Analisi numerica.
Conversione analogica - numerica dei segnali e numerico-analogica dei dati.
Architettura di mini calcolatori e microprocessori per il funzionamento in tempo reale con strumentazione allo scopo di elaborare i dati e/o controllare gli strumenti.
Problemi di struttura e di linguaggio (hardware e softweare).
Principali linguaggi di programmazione ad alto livello; linguaggi assembler; linguaggi macchina.
Sistemi operativi, nozioni su compilatori e interpreti.
Memoria ad accesso casuale e memoria di massa (cassette, dischi, nastri e bolle magnetiche).
Interfacciamento tra calcolatori e organi di ingresso e di uscita o strumentazione in genere - presentazione grafica dei dati.
Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: fisica, ingegneria elettronica, ingegneria nucleare, scienze dell'informazione.

2) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI COLLURANIA-TERAMO.

Il candidato dovrà mostrarsi preparato sul seguente programma:

Ottica astronomica

Leggi fondamentali dell'ottica geometrica ed ondulatoria.
Lenti a sistemi centrati; sistemi afocali.
Prismi.
Aberrazioni, con particolare riguardo all'aberrazione cromatica ed alla sua correzione. Vetri ottici e numero di Abbe.
Obbiettivi astronomici visuali e fotografici. Oculari astronomici.
Riflettori e rifrattori: sistema parabolico classico, Maksutov e Ritchey-Cherétien; astrografi e telescopi Schmidt.
Reticolo di diffrazione.
Spettrografo astronomico a fenditura e prisma obbiettivo.
Filtri ottici ad assorbimento e filtri interferenziali.
Fibre ottiche.
Polarimetro astronomico.
Cenni sui radiotelescopi e sui radiointerferometri.

Fotometria astronomica

Grandezze fotometriche fondamentali.
Occhio umano: sensibilità cromatica.
Emulsione fotografica: cenni sul processo fotografico; curva caratteristica; rapidità e sensibilità cromatica.

Microfotometri analogici e digitalizzati.
Cellule fotoelettriche e loro circuiti.
Tubo fotomoltiplicatore.
Fotometri fotoelettrici stellari analogici ed a conteggio di fotoni.
Sistemi di acquisizione dei dati.
Magnitudine stellare. Magnitudine assoluta e cenni sulla classificazione spettrale e sul diagramma HR.
Sistemi fotometrici astronomici: visuale, fotografico internazionale UBV ed UBVRI. Indici di colore ed eccesso di colore.
Assorbimento atmosferico e riduzione delle osservazioni fotometriche ai vari sistemi.
Scintillazione e «seeing»: loro influenza sulla precisione delle osservazioni fotometriche.

Astronomia generale

Relazioni fondamentali della trigonometria sferica. Sfera celeste e coordinate astronomiche; trasformazione di coordinate.
Rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione, influenza di tali fenomeni sulle coordinate degli astri.
Cenno sugli strumenti meridiani e sulla determinazione del tempo.
Orologio a quarzo ed atomico.
Moto proprio delle stelle e cataloghi stellari.
Conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale.
Lauree richieste: ingegneria, fisica, astronomia e matematica.

3) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PINO TORINESE-TORINO.

Fondamenti di elettronica applicata (hardware e software).
Conoscenza delle principali tematiche dell'astronomia con particolare riguardo di problemi tecnologici inerenti (ottica, fotometria, meccanica, elettronica applicate all'astronomia).
Lauree richieste: fisica e ingegneria.

4) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA.

Fondamenti di astronomia ed astrofisica

Sistemi di coordinate astronomiche. Fenomeni che alterano le posizioni apparenti degli astri.
Cataloghi ed atlanti stellari. Magnitudini stellari.
Indici di colore. Sistemi fotometrici.
Masse, luminosità e temperatura delle stelle. Classificazione spettrale.
Funzioni di luminosità. Classi di luminosità.
Diagrammi colore-magnitudine e massa-luminosità.
Assorbimento interstellare.

Ottica

Ottica geometrica: Riflessione e rifrazione.
Specchi piani e sferici; diottri piani e sferici.
Lenti. Aberrazioni ottiche.
Principi di ottica ondulatoria. Diffrazione. Interferenza. Coerenza.
Polarizzazione. Doppia rifrazione. Dispersione.
Spettri continui e di righe. Spettroscopi a prisma ed a reticolo. Potere risolutivo.

Strumenti e riduzione di dati astronomici

Telescopi a rifrazione a riflessione. Configurazione ottica e montature. Il telescopio Schmidt. Equazione della lastra correttrice. Squadratura, centratura e messa a fuoco del portalastre. Posizionamento della lastra correttrice.

La torre solare. Il prisma obbiettivo. Rilevatori di radiazione. Tecniche fotografiche. Metodi di calibrazione.

Spettrofotometria. Microfotometri ad iride. Microdensitometri analogici e digitali. Riduzione e trattamento di dati astronomici.

Lauree richieste: astronomia, fisica, matematica e ingegneria.

5) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A CINQUE POSTI DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA.

Indirizzo ottico-astronomico

Elementi di ottica generale e di disegno ottico - Ottica dei telescopi (principali soluzioni per riflettori e rifrattori: telescopi Schmidt e Matsukov; correttori). Rilevatori di luce dall'ultravioletto al vicino infrarosso (emulsioni fotografiche; fotomoltiplicatori; intensificatori di immagine; diodi al silicio; Change Coupled Devices); strumentazione ausiliaria (filtri; reticoli; prismi; spettrografi; fotometri; fibre ottiche; laser); interferometri, ottiche attive; tecnologia dei metalli ottici (vetri, ceramiche, dielettrici, rivestimenti e trattamenti speciali).
Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

Indirizzo meccanico

Elementi di meccanica applicata alle macchine (dinamica dei corpi rigidi - Principali organi di macchine e sistemi di accoppiamento - Trasmissioni meccaniche, smorzamento delle vibrazioni).
Elementi di disegno (rilevamenti dal vero di pezzi meccanici, tolleranze, simboli e segni grafici, nome).
Montature dei telescopi (equatoriali, altazimutali ecc.). Organi di movimento dei telescopi e loro controllo. Sistemi di lettura delle coordinate angolari.
Misure meccaniche di alta precisione (spostamenti lineari, spostamenti angolari, velocità, accelerazioni).
Tecnologie meccaniche (principali macchine utensili); proprietà fisiche dei materiali (metalli, ceramiche, materie plastiche).
Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
Lauree richieste: astronomia, fisica, matematica, ingegneria.

6) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE-NAPOLI (Specializzazione: trattamento dei dati con riferimento alle esigenze della planetologia).

Nozioni di astronomia fondamentale

Relazioni fondamentali della trigonometria sferica.
Sfera celeste e coordinate astronomiche.
Trasformazioni di coordinate. Cenni sugli strumenti meridiani e sulla determinazione del tempo. Conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale.

Il sistema solare

Composizione e caratteristiche osservate.
Principali processi fisici sui pianeti.
Caratteri geologici delle superfici planetarie. Età dei corpi del sistema solare. Origine del sistema solare.
Elementi di fisica solare. Vento solare.

Nozioni di cartografia

Proiezioni di Mercatore, stereografiche, coniche di Lambert, di aerogrammetria, di fotointerpretazione.

Elementi di programmazione (almeno in Fortran)

Analisi di Fourier. Lauree richieste: fisica, scienze geologiche, astronomia.

7) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE-NAPOLI (Specializzazione: tecniche fotometriche).

Nozioni di astronomia fondamentale

Relazioni fondamentali della trigonometria sferica.
Sfera celeste e coordinate astronomiche.
Trasformazione di coordinate. Conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale.

Ottica astronomica

Leggi fondamentali dell'ottica geometrica ed ondulatoria.
Lenti a sistemi ottici centrati; sistemi afocali.
Prismi.
Aberrazioni, con particolare riguardo all'aberrazione cromatica ed alla sua correzione. Vetri ottici e numero di Abbe.

Obbiettivi astronomici e fotografici. Oculari astronomici. Riflettori e rifrattori: sistema parabolico, Maksutov e Ritchey-Chrétien; astrografi e telescopi Schmidt.

Reticolo di diffrazione.

Spettrografo astronomico a fenditura e prisma obbiettivo.

Filtri ottici ad assorbimento e filtri interferenziali.

Fibre ottiche.

Polarimetro astronomico.

Cenni sui radio telescopi e sui radio interferometri.

Fotometria astronomica

Grandezze fotometriche fondamentali.

Occhio umano: sensibilità cromatica.

Emulsione fotografica: cenni sul processo fotografico; curva caratteristica; rapidità e sensibilità cromatica.

Microfotometri analogici e digitalizzati.

Cellule fotoelettriche e loro circuiti.

Tubo fotomoltiplicatore.

Fotometri fotoelettrici stellari analogici ed a conteggio di fotoni.

Sistemi di acquisizione dei dati. Fotometria gestita da calcolatori.

Magnitudine stellare. Magnitudine assoluta e cenni sulla classificazione spettrale e sul diagramma HR.

Sistemi fotometrici astronomici: visuale, fotografico internazionale, UBV ed UBVRI. Indici di colore ed eccesso di colore.

Assorbimento atmosferico e riduzione delle osservazioni fotometriche ai vari sistemi.

Scintillazione e «seeing»: loro influenza sulla precisione delle osservazioni fotometriche.

Elementi di programmazione (almeno in Fortran)

Analisi di Fourier. Lauree richieste: fisica, ingegneria, astronomia.

(4844)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a dieci posti di tecnico laureato presso gli osservatori astronomici di Bologna, Catania, Trieste, Palermo e Arcetri-Firenze.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 390, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 della suindicata legge n. 766 al 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 38, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 766 al 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53, foglio n. 146, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale degli osservatori astronomici, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 al 1° gennaio 1976;

Considerato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici risultano vacanti dieci posti di tecnico laureato;

Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici a posti di tecnico laureato nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici:

1) concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Bologna;

2) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania;

3) concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità astronomia);

4) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste (specialità biochimica-biologia);

5) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Palermo;

6) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze), (specialità astronomia, statistica);

7) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze), (specialità elettronica);

8) concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze), (specialità informatica).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 40, salvo le elevazioni di tale limite massimo previste dalle disposizioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Per il personale comunque in servizio presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso prescelto (vedi allegato *B*);

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda relativa a ciascun concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 40 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso per cui intendano partecipare. Qualora i candidati intendano partecipare a più concorsi, dovranno produrre distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso prescelto (vedi allegato *B*);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni che dovessero intervenire successivamente;

n) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate, per ciascun concorso, le commissioni esaminatrici ai sensi dell'art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso prescelto, tra quelli indicati nell'allegato *B*. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a)* fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b)* libretto ferroviario personale; *c)* tessera postale; *d)* porto d'armi; *e)* patente automobilistica; *f)* passaporto; *g)* carta d'identità.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreto ministeriale, le graduatorie generali di merito dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi; sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori dei concorsi stessi.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quelle dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori dei concorsi riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, essi saranno invitati, con la stessa comunicazione, a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati, tutti in carta legale:

1) diploma di laurea in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) documenti concernenti la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta legale per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta legale come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi della data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 5 (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera prima menzionati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori dei concorsi che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina a tecnici laureati in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, con assegnazione alle sedi indicate per ciascun concorso.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 77

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . .
nato a il . ., e residente in . . (prov. di . .)
via . . n. . c.a.p. .
chiede di essere ammesso al concorso pubblico a .
posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di . . (specialità . . . . . .).

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (4);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione abbiano superato il quarantesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

1) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A DUE POSTI DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA.

Strumenti e tecniche di osservazione astronomica: ottica geometrica e fisica, tipi di telescopi astronomici e loro prestazioni, tecniche fotografiche, fotoelettriche e polarimetriche. Influenza dell'atmosfera sulle osservazioni astronomiche.

Il candidato dovrà scegliere inoltre uno dei seguenti argomenti:

A) Analisi delle immagini astronomiche e loro devoluzione degli effetti strumentali e atmosferici mediante l'uso di elaboratori elettronici.

B) Costruzione di modelli stellari mediante elaboratore elettronico.

C) Uso di elaboratori e microprocessori per l'acquisizione di dati astronomici.

Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: astronomia, fisica, ingegneria.

2) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA.

A) *Ottica e strumentazione astronomica.*

Teoria elettromagnetica della radiazione, fenomeni di riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione della luce; polarizzazione della luce; spettroscopia di Fourier; effetti magneto-ottici; elementi di ottica elettronica.

Approssimazione geometrica dell'ottica; specchi e diottri piani e sferici; potere risolutivo di un sistema ottico; aberrazioni principali.

Telescopi riflettori e rifrattori; spettrografi; polarimetri; interferometri, filtri interferenziali; fibre ottiche.

B) *Fotometria.*

Unità energetiche e fotometriche della radiazione; l'occhio dal punto di vista fisico; fotometria, fotoelettrica e fotografica; sistemi di magnitudini; microfotometri, fotometri e spettrofotometri; tecniche di misure di deboli flussi luminosi e ad alta risoluzione temporale; intensificatori di immagini; fotometria di oggetti estesi.

C) *Elettronica.*

Moto di elettroni in campi magnetici ed elettrici; conduzione elettrica nei metalli e nei semiconduttori; caratteristiche delle giunzioni di semiconduttori, diodo semiconduttore e transistore; polarizzazione e stabilizzazione termica del transistore; modelli del transistore per piccoli segnali; circuiti amplificatori e transistori; transistori ad effetto di campo; diodo tunnel.

Circuiti integrati; amplificatori operazionali; amplificatori a larga banda; amplificatori di potenza; oscillatori; logica digitale; semplificazione e minimizzazione dei circuiti; circuiti a scatto; circuiti logici; multivibratori; decondifiche; elementi aritmetici; contatori; registri.

Celle fotoelettriche; fotomoltiplicatori; fotodiodi; matrici di fotodiodi.

D) *Sistemi di acquisizione ed elaborazione dati.*

Cenni di teoria dell'informazione; struttura e logica di piccoli e medi elaboratori elettronici; principali linguaggi scientifici degli elaboratori; sistemi di automazione e controllo di apparecchiature scientifiche per mezzo di calcolatori in linea; acquisizione ed elaborazione di dati scientifici con metodi interattivi.

Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: fisica e matematica.

3) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO A DUE POSTI DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE.

Nozioni fondamentali di astronomia e di astrofisica; conoscenza teorico-pratica degli scopi sperimentalmente perseguibili negli osservatori astronomici; conoscenza dei vari tipi di telescopi e dei loro usi: visuali, fotografici, spettrografici, radioastronomici; degli orologi; delle macchine calcolatrici; delle attrezzature ausiliarie, comprese quelle di controllo e di misura; delle loro varie parti e connessioni: meccaniche, ottiche, elettriche ed elettroniche; nozioni di programmazione e di impiego di calcolatori elettronici e loro applicazioni in astronomia.

Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: matematica, fisica, ingegneria, discipline nautiche.

4) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE.

Biochimica, biologia dello spazio; argomenti riguardanti la vita nello spazio; conoscenza e uso di strumentazione ed attrezzatura ausiliaria presenti negli osservatori astronomici.

Diploma di laurea richiesto per l'ammissione: scienze biologiche.

5) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO.

Elementi di elettronica digitale ed integrata; progettazione di apparecchiature elettroniche; conoscenza delle componenti più comuni; elementi di microelettronica; struttura di un calcolatore PDP11/34; sistema operativo RT11; elementi di calcolo numerico; rivelazione digitale di immagini; analisi digitale di immagini; elementi di astronomia; lingua inglese.

Diploma di laurea richiesto per l'ammissione: fisica.

6) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI-FIRENZE.

Il candidato dovrà conoscere in modo approfondito almeno una delle seguenti aree:

a) tecniche astronomiche ed astrofisiche;

b) sistemi ottici e meccanici.

Elettronica per sistemi di controllo e sistemi di guida per telescopi e radiotelescopi;

c) analisi statistica dei dati e problemi gestionali connessi. Elementi relativi all'uso dei calcolatori.

Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: economia e commercio, fisica, ingegneria, scienze statistiche (demografiche, attuariali o economiche).

7) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI-FIRENZE.

Progettazione di circuiti digitali.

Uso di circuiti integrati e differenti tecniche veloci (ECL, Schottky, etc.).

Uso di mini e microcomputers.

Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: fisica, ingegneria.

8) PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI-FIRENZE.

Informatica generale.

Sistemi di calcolo di media e grande dimensione (CDC; IBM; Honeywell; HP; PDP-DIGITAL).

Linguaggi e programmazione: Assembler, Fortran, Algol.

Conoscenza di elettronica digitale.

Diplomi di laurea richiesti per l'ammissione: fisica, scienze dell'informazione, ingegneria, matematica.

(4845)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, sul regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902: « Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni corpi militari della Marina »;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174: « Denominazione dei gradi degli ufficiali della Marina militare »;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

La prova scritta avrà luogo a Napoli, presso l'infermeria autonoma militare marittima, salita Piedigrotta, 140, Mergellina - Napoli, il 21 luglio 1980.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 5;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *Altezza e perimetro toracico*:

non devono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *Potere visivo*:

deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta. E' tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie e, se vi è astigmatismo, esso dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche, deve essere normale;

c) *Funzione auditiva*:

deve essere normale. La percezione della voce afona deve avvenire a un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia o disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratterologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato *A* devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione CND, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente su ambedue i documenti il visto del capo ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - ruolo farmacisti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio MD.

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio MD ed un ufficiale superiore farmacista;

un capitano di corvetta MD;

un professore di chimica farmaceutica.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto del regolamento annesso alla presente notificazione (allegato *B*).

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione CND, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

h) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

i) statino dei punti riportati nei singoli esami, sia universitari, sia di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente di vascello (FM) nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo e seguirà un corso di integrazione tecnico-professionale e di istruzione militare e marinaresca, presso la scuola di sanità militare presso l'Accademia navale di Livorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1980
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 61

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) che il mio stato di famiglia è il seguente: (celibe, ammogliato, vedovo, separato, divorziato, numero figli viventi);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . (2);

d) di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (3);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . con la votazione . . .

f) di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . presso l'Universtià di . . . . .;

g) di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Con riferimento ai limiti di età, dichiaro di aver titolo ai benefici previsti dalla legge . . . . (5) per i quali allego la conseguente documentazione.

Mi impegno di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio.

Allego una fotografia debitamente firmata in regola con il bollo ed autenticata (6).

. . . lì . . . .
(luogo) (data)

Firma . . . .
(cognome e nome, per esteso, leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia di origine o acquisita del concorrente non corrisponda alla residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanata, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva, ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(6) Vedasi art. 6, quinto comma, del bando.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di corpo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

ESTRATTO DI REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI FARMACISTI DELLA MARINA MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO (APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consteranno di quattro prove: una scritta, due pratiche e una orale, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimica farmaceutica e tossicologia;

b) prima prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

c) seconda prova pratica (durata massima di 1 ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimato la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte;

d) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti.

I temi per ciascuna prova saranno, volta per volta, compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta; il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinché i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese; il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(4272)

Concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, matricola, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione militare nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o da un notaio o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, con l'indicazione del voto riportato;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una delle prove di esame nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari, e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 1° settembre 1980, alle ore 8, aula « C ».

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestato nell'Aeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informativi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1 del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione, della durata di mesi 3.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1980
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 61

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali, politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'Aeronautica

1. — Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « il precursore » Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª Sezione aeronautica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX Sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Penaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2. — Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra. 1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'Aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La grande guerra: graduale evoluzione dell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Severshi, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie Aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3. — Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizio di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali. I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie armi. Corpi e specialità.

Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1. — Elementi di aerodinamica applicata al volo.

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.

Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.

Principio di Bernouilli.

Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.

Fenomeno dello stallo.

Fenomeni di compressibilità; numero di Mach, numero di Mach critico.

Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.

Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.
Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.
Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.
Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2. — Elementi di meccanica applicata al volo.

Baricentro del velivolo e sua escursione.
Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione - atterraggio.
Fattore di carico.
Inviluppo di manovra - limitazioni d'impiego.
Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversioni dei comandi.
Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.
Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3. — Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.

L'ala: forma in pianta; angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longitudinale e trasversale.
Ali e freccia.
Elementi della struttura alare.
Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento; cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.
Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.
Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.
Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

Armamento

Armi di bordo. Munizionamento di lancio e di caduta. Rose di tiro. Bombardamento. Curve di caccia. Collimatori fissi ed elettronici. Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo

Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio

Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta

Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavola di tiro.

Rose di tiro

Dispersione del tiro.

Bombardamento

Problemi relativi - Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia

Tipo di sbarramento - Caratteristiche sulle curve di caccia - Fattori di limitazioni.

Collimatore fisso

Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo

Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave - Tavole di tiro.

Missili

Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e Nike-Hercules.

Navigazione aerea

Generalità e sistema di navigazione

1. — Caratteristiche delle Carte nautiche impiegate dall'Aeronautica militare.

Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore trasversa - Lambert - Reticolato Georef - Reticolato UTM.

2. — *Strumenti di bordo.*

Principio ed impiego degli strumenti a capsula (Altimetro - Indicatore di velocità - Variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (Indicatore di virata - Orizzonte - Bussola giromagnetica).

3. — Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Principio ed impiego: DF - ADF - TACAN - VOR - ILS - GCA.

4. — Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Il PHI (dati aria - DOPPLER - Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.

5. — Problemi di impiego ed operativi.

Pianificazione di una missione (Generica - ad alta quota - a bassa quota - Fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo - Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

Assistenza al volo

1. — Cenni sull'ICAO.

Compiti e scopi - Normativa (annesi e documenti vari).

2. — Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (Servizio di informazioni aeronautiche - Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - Servizi della circolazione aerea - Servizio della meteorologia aeronautica).

3. — Pubblicazioni di assistenza al volo.

AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP.
Cartine di procedura.

4. — Suddivisione dello spazio aereo.

Spazio aereo inferiore e superiore - TMA - ADR - AWI - CTR/APP - CTR/TWR.

5. — Normativa.

Regole generali di volo - VFR - (VFR speciale - CFR) - IFR - OCL - Piano di volo.
Meteorologia sinottica ed operativa.
Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica

Classificazione delle radioonde - Caratteristiche di propagazione delle radioonde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione.
Principio del radar.

Propulsione aerea

1. — Motori per aerei.

Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schermi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2. — Motori alternativi, funzionamento e limitazione di impiego.

Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Limitazioni d'impiego.

3. — Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.

Motori a getto: funzionamento, spinte, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.

Prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine.

Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta: prestazioni relative.

Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4. — Strumenti di controllo.

Strumenti per il controllo dei motori alternativi.
Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5. — Carburanti e propellenti.

Carburanti per turbogetti.
Carburanti, numero di ottano.
Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome e nome; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese e giorno della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . codice avviamento postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto superiore di . . . . via . . . . n. . . . nell'anno . . . con la votazione di . . . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego i seguenti documenti:

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, in data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota.

(6) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(5045)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1978, nominata con decreto mi-ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Forcina Bruno, nato a Galatina il 31 gennaio 1946 . . . . punti 100 su 100
2) Marchetti Luciano Luigi, nato a Milano il 22 dicembre 1946 . . . . » 100 »

3) Rizzotti Paolo, nato ad Addis Abeba il 19 gennaio 1947	punti	100	su 100
4) Tomei Enio, nato a Roma l'8 novembre 1944	»	100	»
5) Bertoli Gabriella, nata a Concordia il 5 giugno 1947	»	92	»
6) Ameglio Franco, nato a Roma il 30 ottobre 1946	»	90	»
7) Forghieri Maria Enrica, nata a Modena il 25 ottobre 1945	»	90	»
8) Migliori Maria Valeria, nata ad Ancona il 1° luglio 1948	»	90	»
9) Bosoni Maria Angela, nata a Piacenza il 23 agosto 1948	»	88	»
10) Stilla Mario, nato a Rignano Garganico il 27 gennaio 1940	»	88	»
11) Beniamin Renzo, nato a Venezia il 14 giugno 1946	»	85	»
12) Bernardi Fiorenza, nata a Figline Valdarno il 22 agosto 1943	»	85	»
13) Bozzetti Maria Rita, nata a Roma il 19 novembre 1947	»	85	»
14) Bacchini Rosella, nata a Roma l'8 febbraio 1947	»	83	»
15) Greco Federico, nato a Cosenza il 22 maggio 1941	»	82	»
16) Balucanti Fabrizio, nato a Monticiano il 31 gennaio 1948	»	80	»
17) Bergamasco Francesco, nato a Venezia il 26 agosto 1946	»	80	»
18) Cremonini Clara, nata a Bologna il 5 gennaio 1946	»	80	»
19) Demuro Pierina, nata ad Arzachena il 12 aprile 1941	»	80	»
20) Soffiati Giuliano, nato a Gazzo Veronese il 12 settembre 1945	»	80	»
21) Vanini Gianfranco, nato a Varese il 5 dicembre 1945	»	80	»
22) Alieri Benito Umberto, nato a Marsala il 6 febbraio 1937	»	78	»
23) Carbone Eugenio, nato a Ragusa il 22 ottobre 1948	»	78	»
24) Mazzeo Michele, nato a Caria di Drapia il 13 gennaio 1939	»	78	»
25) Sambenedetto Alfonso, nato a Piedimonte d'Alife l'8 maggio 1939	»	78	»
26) Bertoli Maria, nata a San Prospero il 3 agosto 1944	»	77	»
27) Canestrelli Silvia Maria, nata a Roma l'8 luglio 1944	»	77	»
28) Ronchi Anna Lisa, nata a Forlì il 24 ottobre 1947	»	77	»
29) Diamare Fiammetta, nata a Napoli l'11 novembre 1946	»	76	»
30) Carmignoto Francesco, nato a Casalserugo l'11 febbraio 1945	»	75	»
31) Daglio Cristiano, nato a Torino l'8 maggio 1945	»	75	»
32) Di Fava Filippo, nato a Roma il 20 gennaio 1946	»	75	»
33) Mele Vincenzo Mario, nato a Valsinni il 9 luglio 1940	»	75	»
34) Tonati Rina, nata ad Armeno il 6 gennaio 1947	»	75	»
35) Zanardi Marinella, nata a S. Giovanni Suergiu il 5 aprile 1942	»	75	»
36) Barbieri Palmieri Francesco, nato a Formigine il 1° settembre 1947	»	74	»
37) Galeota Cesare Augusto, nato a Napoli il 26 maggio 1931	»	73	»
38) Di Franco Pietro, nato a Ostiglia il 7 ottobre 1942	»	72	»
39) Menni Vincenzo, nato a Palermo il 26 agosto 1944	»	72	»
40) Miele Vega, nato a Roma il 23 luglio 1945	»	72	»
41) Bua Gianfranco, nato a Castelvetrano il 18 ottobre 1947	»	70	»
42) Cajelli Renato, nato a Sommalombardo il 26 ottobre 1947	»	70	»
43) D'Asero Carmelo, nato a Roma il 10 settembre 1946	»	70	»
44) De Luca Donato, nato ad Ortona il 30 marzo 1945	punti	70	su 100
45) Gatti Gladio, nato a Roma il 30 gennaio 1940	»	70	»
46) Gennarelli Emilio, nato a Napoli il 19 luglio 1942	»	70	»
47) Minniti Rosarita, nata a Caltagirone il 19 aprile 1948	»	70	»
48) Salerno Anna Maria, nata a Torre del Greco il 15 novembre 1940	»	70	»
49) Sanfilippo Lucio, nato a Tivoli l'8 aprile 1947	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4593)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Paladini Giuseppe, nato a Leverano il 18 settembre 1942	punti	98	su 100
2) Ghislandi Enrico, nato a Milano il 23 luglio 1928	»	96	»
3) Sava Cosimo, nato a Brindisi il 14 dicembre 1939	»	95	»
4) Canaletti Rodolfo, nato a Milano il 29 ottobre 1935	»	93	»
5) Di Carlo Antonino, nato a Bagheria il 10 dicembre 1941	»	91	»
6) Saccozzi Roberto, nato a Milano il 26 gennaio 1938	»	90	»
7) Berti Luciano, nato a Cremona il 6 giugno 1937	»	89	»
8) Tancini Gabriele, nato a Jesi il 6 dicembre 1939	»	85	»
9) Puccetti Cesare, nato a Ponte nelle Alpi il 4 gennaio 1940	»	84	»
10) Bozzetti Federico, nato a Milano il 7 agosto 1944	»	83	»
11) Orefice Sergio, nato a Milano il 4 settembre 1942	»	82	»
12) Epifani Cosimo, nato a Gallipoli il 19 agosto 1934	»	77	»
13) Aldeghi Antonio, nato a Milano il 28 luglio 1939	»	73	»
14) Gasperi Massimo, nato a Roma il 1° febbraio 1936	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4599)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI BORGO VALSUGANA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Borgo Valsugana (Trento).

(1771/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di aiuto di urologia da destinare alla sezione di urologia del dipartimento di medicina riabilitativa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia da destinare alla sezione di urologia del dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1772/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale - dell'ente in Merate (Como).

([illegible]3/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI ROMA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(1806/S)

OSPEDALE DI MOLINELLA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molinella (Bologna).

(1768/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1769/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(1770/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1774/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980, n. **15.**

Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di « tutela ed uso delle risorse idriche », la regione Puglia, con la presente legge, dà attuazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 2.

I soggetti che danno origine a scarichi delle acque di rifiuto tipici degli insediamenti civili, ai fini della determinazione del canone e dell'applicazione della tariffa, si distinguono nelle seguenti categorie di utenti:

1ª *Categoria*: civili abitazioni e attività con scarichi terminali e assimilabili indicati nella allegata tabella 1;

2ª *Categoria*: attività di trasformazione annesse ad aziende agricole, attività di commercio, attività complementari ai servizi di trasporto indicate nella allegata tabella 2;

3ª *Categoria*: attività dell'agricoltura, servizi sanitari ed altri indicate nella allegata tabella 3.

I massimali delle tariffe per le categorie di utenti civili sono quelli stabiliti nell'allegata tabella *A*.

Art. 3.

I massimali delle tariffe relativi alle acque provenienti da insediamenti industriali sono quelli stabiliti nella allegata tabella *B*.

Ai fini dell'applicazione dei valori di cui alla tabella *B* si considera che:

d_a: assume i valori indicati nella allegata tabella 4;

K_2: assume i valori indicati nella allegata tabella 5;

$O_f S_f$: devono essere desunti in base ad apposita analisi da eseguirsi a cura dell'utente all'atto della denuncia allo scarico;

$O_f S_f$: devono essere desunti in base ad apposita analisi da eseguirsi a cura dell'ente gestore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

la popolazione equivalente industriale deve essere determinata in base ai coefficienti di conversione stabiliti dal C.N.R. indicati nella allegata tabella 6;

la popolazione equivalente degli allevamenti zootecnici di tipo industriale deve essere determinata in base ai coefficienti di conversione stabiliti dal C.N.R. indicati nella allegata tabella 7.

Art. 4.

I massimali delle tariffe relativi alle acque meteoriche defluenti da insediamenti di qualsiasi tipo, sono quelli stabiliti nella allegata tabella *C*.

Art. 5.

Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che immettano acque di rifiuto, di qualsiasi tipo, nella pubblica fognatura devono presentare la denuncia della qualità e quantità delle acque scaricate al comune ove insiste il proprio insediamento entro il 30 dicembre di ogni anno.

La denuncia dello scarico deve essere redatta sulla base dell'allegato modello *D*.

I soggetti di cui al precedente art. 2 possono limitarsi alla presentazione della sola denuncia iniziale.

Art. 6.

Gli enti gestori dei pubblici servizi di raccolte, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provvedono, sulla base delle denunce, alla formazione dei ruoli nominativi ed alla riscossione dei canoni o diritti. Gli enti gestori dei pubblici servizi versano al tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, i proventi per l'ammortamento delle reti fognanti e degli impianti depurativi sulla base delle aliquote indicate nelle allegate tabelle *A-B-C*. Il gettito di cui al comma precedente va a costituire il fondo regionale per la ricostruzione e miglioramento delle reti fognanti ed impianti depurativi.

Art. 7.

L'impiego del Fondo regionale di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 è deliberato da un comitato composto:

dal presidente della giunta regionale o suo delegato che lo presiede;

da due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza;

dai presidenti delle amministrazioni provinciali;

da due sindaci per ogni provincia designati dalle unioni dei comuni delle singole province;

dal presidente dell'E.A.A.P. o suo delegato;

da un funzionario dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

da un funzionario dell'assessorato regionale alla programmazione;

da un funzionario dell'assessorato alla sanità.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario dello assessorato regionale alla programmazione.

Il comitato formula piani quinquennali di intervento sulla base del gettito del contributo ed annualmente i programmi di utilizzo del fondo stesso.

Art. 8.

Per i comuni serviti dall'acquedotto pugliese, alla formazione dei ruoli nominativi e riscossione dei canoni o diritti, provvede l'Ente autonomo acquedotto pugliese ai sensi dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1939, n. 74, e sue modificazioni.

Art. 9.

Gli enti gestori dei pubblici servizi devono predisporre e trasmettere ai comuni per l'approvazione entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione:

una planimetria quotata, in scala non inferiore 1:4000, con l'indicazione delle reti fognanti nere e pluviali gestite e dello schema della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Gli enti gestori devono provvedere all'aggiornamento della planimetria di cui sopra e predisporre il programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a rete e degli impianti depurativi che deve essere trasmesso ai comuni per l'approvazione entro il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 10.

Gli utenti che utilizzano acque derivate da pozzi o da corpi idrici superficiali e scaricano nelle pubbliche fognature sono tenuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, ad installare idonei strumenti di misura.

Gli enti erogatori dei servizi procederanno al rilevamento diretto dei consumi idrici entro il 30 dicembre di ogni anno e tali valori saranno assunti ai fini del calcolo delle tariffe.

Art. 11.

Fino all'approvazione dei regolamenti degli scarichi fognari da parte dei comuni il termine d_a, di cui al precedente art. 3, assumerà valore zero.

Art. 12.

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 1981, si procederà alla determinazione dei costi reali sulla base dei dati forniti dagli enti gestori dei pubblici servizi. All'accertamento di tali costi reali procederà il comitato di cui al precedente art. 7.

Art. 13.

In sede di prima applicazione, la denuncia di cui al precedente art. 6 dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli enti gestori dei pubblici servizi in sede di prima applicazione, provvedono alla determinazione dei canoni sulla base dei consumi idrici riferiti all'anno 1979 detraendo eventuali acconti corrisposti dall'utente per lo stesso esercizio finanziario.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 marzo 1980

QUARTA

(*Omissis*).

(4408)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1980, n. **21.**

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione della società « Officine ortopediche Rizzoli S.p.a. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 28 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla società per azioni « Officine ortopediche Rizzoli - S.p.a. » promossa dal comune di Bologna, dalla regione Emilia-Romagna, dall'ente ospedaliero Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna e dalla provincia di Bologna.

Art. 2.

L'oggetto della società è il seguente:

a) l'attività produttiva strettamente connessa alla ricerca, alla sperimentazione e all'aggiornamento tecnologico;

b) tutte le operazioni e attività economiche produttive, economiche commerciali, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecniche, promozionali, connesse direttamente e indirettamente alla produzione ed alla commercializzazione, all'importazione e all'esportazione di semilavorati per ortopedia, di apparecchi per deambulazione, di protesi interne su misura e in serie, di apparecchi medicali ed elettromedicali, di articoli sanitari in genere;

c) la istituzione e la gestione di officine ortopediche, di filiali e di recapiti, di centri di riabilitazione funzionale, di centri di addestramento professionale per operatori sanitari, nonchè la consulenza tecnica in Italia e all'estero per la predisposizione e conduzione di tali iniziative;

d) l'assistenza svolta attraverso la rete delle filiali e dei recapiti e degli eventuali centri di riabilitazione.

Art. 3.

Spetta al consiglio regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione della società. Tali rappresentanti rispondono della loro attività al consiglio regionale.

Art. 4.

Con la presente legge si intendono approvati lo statuto e l'atto costitutivo della società, allegati 1 e 2. Alla loro modifica si potrà procedere mediante accordo tra le parti, la cui validità è subordinata, per quanto concerne la regione Emilia-Romagna, all'approvazione del medesimo con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 5.

I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal presidente della giunta o da un assessore delegato allo scopo.

Art. 6.

Al momento della costituzione della società la regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per un importo complessivo di L. 99.000.000 del capitale sociale.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, la Regione provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio 1980. La legge di rifinanziamento al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 indicherà la copertura necessaria e la conseguente autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 marzo 1980

TURCI

(*Omissis*).

(3624)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. **1.**

Proroga funzionamento dei comitati provinciali carburanti di cui alla legge n. 1852/62.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 14 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I comitati provinciali carburanti di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, continuano ad operare oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina normativa in materia.

I rappresentanti delle categorie agricole nei comitati provinciali carburanti di cui all'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46, vengono aumentati da due a tre membri designati dalle categorie agricole maggiormente rappresentate a livello provinciale.

Alle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma sarà data esecuzione dall'ufficio provinciale dell'agricoltura foreste ed alimentazione competente per territorio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 novembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 29 dicembre 1979.

(3403)

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1980, **n. 2.**
Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge n. 1692/36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980 per gli edifici destinati ad uso albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Toscana.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commisario di Governo il 4 gennaio 1980.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1980, n. 3.
Proroga dell'efficacia della classifica alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Toscana con efficacia per l'anno 1979 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertita in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commisario di Governo il 4 gennaio 1980.

(3404)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, **n. 4.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 34/75. Intervento regionale per il finanziamento di lavori riguardanti la costruzione, il completamento, la trasformazione e la sistemazione di edifici ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

« La Regione interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, trasformazione e sistemazione degli edifici ospedalieri e delle strutture socio-sanitarie, nonchè nel finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali o delle maggiori spese comunque incontrate nella realizzazione di dette opere di edilizia ospedaliera e di strutture socio-sanitarie e per le quali i comuni singoli o associati, gli enti ospedalieri, i consorzi socio-sanitari e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dimostrino la totale o parziale carenza delle concorrenti disponibilità finanziarie ».

Art 2.

Per le finalità indicate all'articolo precedente sono utilizzate le disponibilità iscritte ai capitoli 23100 e 29915 del bilancio di previsione dell'esercizio 1979.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo l'11 gennaio 1980.

(3405)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. 5.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 26 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla regione Toscana nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla regione Toscana con la legge 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.
Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Mancato o ritardato pagamento della tassa

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000 oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a)* ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o di quanto l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3 del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare ai sensi dell'art. 45, quarto comma, dello statuto, un componente della giunta alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso componente della giunta, il presidente può delegare inoltre un funzionario del servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.

Art. 11.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso dal termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

Art. 12.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

Norme transitorie

Il pagamento delle tasse indicate nella allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 17, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale n. 17/1973, non è dovuta alcuna integrazione.

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente per gli effeti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 9 gennaio 1980.

(3406)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. **14**.

Norme provvisorie per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Autorizzazione per l'erogazione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti 1980

Fino all'effettivo trasferimento ai comuni, perchè siano attribuite alle unità sanitarie locali, di tutte le funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale è autorizzata a ripartire, in conformità alla citata legge n. 833/78, alle altre leggi dello Stato e della regione Liguria, tra le unità sanitarie locali e gli enti che nel territorio regionale ancora esercitino le funzioni del Servizio sanitario nazionale, le somme iscritte a bilancio per le spese correnti finanziate dalla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria.

Il progetto di riparto è sottoposto al parere della commissione consiliare competente. Il parere si considera espresso ove la commissione per qualsiasi motivo non si pronunci entro dieci giorni dalla presentazione del progetto al presidente del consiglio.

La ripartizione è attuata, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio 1980, sulla base della spesa sanitaria 1977 rilevata con gli atti ricognitivi di cui all'art. 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461, proiettata al 1980 secondo i criteri contenuti nel piano sanitario nazionale per il triennio 1980-82.

La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente un'informazione sulle assegnazioni delle somme di cui al presente articolo.

Art. 2.

Autorizzazione per l'erogazione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale 1980

Fino all'effettivo trasferimento ai comuni, perchè siano attribuite alle unità sanitarie locali, di tutte le funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il consiglio regionale e autorizzato a ripartire, in conformità alla citata legge n. 833/78, alle altre leggi dello Stato e della regione Liguria, tra le unità sanitarie locali e gli enti che nel territorio regionale ancora esercitino le funzioni del Servizio sanitario nazionale, le somme iscritte a bilancio per le spese in conto capitale finanziate dalla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria.

Art. 3.

Ulteriore quota del Fondo sanitario nazionale

Gli impegni sul cap. 5297 dello stato di previsione della spesa possono essere assunti soltanto entro i limiti degli accertamenti effettuati sul cap. 1456 dello stato di previsione dell'entrata, relativo alla maggior quota del Fondo sanitario nazionale concernente la gestione degli ospedali « Santa Corona » di Pietra Ligure e « Bussana » di Sanremo trasferiti dal 1° gennaio 1979 alla regione Liguria e già amministrati da enti ospedalieri della regione Lombardia.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 marzo 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. **15**.

Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al monte di Portofino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI

Art. 1.

Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni degli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) l'apertura di nuove strade o la modifica di quelle esistenti;

c) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

e) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Per l'apertura di cave continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12.

E' escluso dalla subdelega di cui al primo comma il territorio del monte di Portofino come delimitato ai sensi dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1251.

Art. 2.

I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente sono emanati dal sindaco previo parere vincolante della commissione edilizia integrata con due esperti in materia di bellezze naturali.

La commissione edilizia viene sentita nella composizione non integrata quando deve pronunciarsi sugli interventi previsti dall'art. 4.

Il sindaco quando adotta i provvedimenti di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 1 promuove immediatamente il procedimento per l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23.

Art. 3.

Quando l'intervento da autorizzare a norma della presente legge rientra fra quelli previsti all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la relativa concessione di edificare ha valore anche di autorizzazione agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previo esperimento delle procedure preordinate ai fini delle specifiche valutazioni.

Art. 4.

I provvedimenti autorizzativi inerenti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 sono rilasciati previo conforme parere del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato, quando riguardano:

a) nuove edificazioni, esclusi gli impianti di serre;

b) strade carrabili o pedonali con ampiezza superiore a metri 2 in essa comprese banchine, cunette ed ogni altra sistemazione di pertinenza e d'arredo della strada stessa;

c) modificazioni dello stato dei suoli mediante sbancamento e/o riporti di spessore superiore a metri 2 ed interessanti superfici superiori a mq 100;

d) muri di qualsiasi natura di altezza superiori a metri 2;

e) impianti ed infrastrutture tecnologiche di interesse sovracomunale;

f) opere marittime di carattere permanente;

g) rifacimenti esterni di edifici esistenti nell'ambito delle zone omogenee di tipo A quali definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, ovvero individuate dagli strumenti urbanistici generali non soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.

Sono considerati rifacimenti esterni gli interventi che determinano sostanziali alterazioni delle caratteristiche architettoniche e formali dell'edificio, quali:

modificazione delle coperture;

modificazione delle superfici finestrate e delle aperture in genere;

modificazione delle sporgenze e delle rientranze;

h) le varianti in corso d'opera e successive, relative a tutte le opere suddette.

Il presente articolo si applica anche nei casi in cui il superamento dei limiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*), è conseguito attraverso successivi interventi, dovendo la loro portata essere riferita allo stato delle situazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il parere previsto al primo comma dell'art. 4 è richiesto dal comune dopo che lo stesso ha acquisito l'avviso favorevole della commissione edilizia per quanto riguarda gli aspetti urbanistici ed edilizi.

Art. 6.

Le autorizzazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e le autorizzazioni al rilascio di concessioni di edificare nei casi previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni, sono comprensive. previo esperimento delle procedure preordinate ai fini delle specifiche valutazioni, del parere di cui all'art. 4.

Art. 7.

L'approvazione regionale degli strumenti urbanistici attuativi a norma della vigente legislazione in materia ha valore di autorizzazione di massima ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 8.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati agli enti subdelegati.

Art. 9.

Le funzioni amministrative subdelegate ai comuni sono esercitate dagli stessi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, integrate da quelle della presente legge, nonchè sulla base delle direttive statali e degli indirizzi generali che il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare.

Art. 10.

Gli enti destinatari della subdelega sono tenuti a trasmettere entro il mese di marzo di ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni subdelegate.

Art. 11.

In caso di persistente inattività ovvero di grave o reiterata inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 9, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della subdelega.

Art. 12.

Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate sono a carico della Regione ed i relativi stanziamenti vengono ripartiti tra i comuni, con provvedimento della giunta regionale, secondo i criteri:

a) 50 per cento in misura direttamente proporzionale all'estensione delle aree sottoposte a vincolo;

b) 50 per cento secondo criteri di proporzionalità inversa alla popolazione.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente titolo si provvede mediante prelevamento di lire 80.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 0530 « Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate in materia di bellezze naturali » con lo stanziamento di lire 80.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Titolo II

NORME IN MERITO AL TERRITORIO DEL MONTE DI PORTOFINO

Art. 14.

Le funzioni amministrative di cui alle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1935, n. 1251 e quelle indicate al primo comma dell'art. 1 della presente legge concernenti il territorio del monte di Portofino, come delimitato ai sensi della citata legge 20 giugno 1935, n. 1251, sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Resta ferma l'applicazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

Art. 15.

Le autorizzazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, sono rilasciate con l'osservanza delle procedure ivi previste e sono comprensive anche delle autorizzazioni stabilite dalle leggi 20 giugno 1935, n. 1251 e 29 giugno 1939, n. 1497, previo esperimento delle procedure preordinate alle specifiche valutazioni.

Art. 16.

Sono di competenza della giunta regionale le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni riguardanti:

costruzione di nuovi edifici, di nuove infrastrutture o/e opere di urbanizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 15;

ristrutturazioni edilizie che comportino aumenti di volume o di superficie lorda o cambiamenti di destinazione d'uso;

riduzione e coltura di terreni boschivi;

ricerca e derivazione di acque sorgive;

b) l'approvazione del programma generale, del regolamento edilizio, delle varianti al piano regolatore e l'affidamento di studi e progetti di sistemazione idrogeologica e prevenzione incendi.

Art. 17.

Sono di competenza del presidente della giunta regionale e, per sua delega, dell'assessore incaricato, le funzioni amministrative concernenti attività ed interventi non compresi nell'articolo precedente nonchè quelle previste dall'art. 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, dagli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 21, comma sesto, settimo e decimo della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

Art. 18.

I proventi di cui agli articoli 10 e 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251 sono destinati ad interventi per la tutela e la valorizzazione del monte di Portofino.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono istituiti:

nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 2325: « Proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del monte di Portofino », con la previsione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa;

nello stato di previsione della spesa, il cap. 2510: « Interventi per la tutela e la valorizzazione del monte di Portofino », con lo stanziamento di L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi, sia per le previsioni di entrata che per gli stanziamenti di spesa, si provvede con la legge di bilancio.

Art. 19.

I valori massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1251 sono aumentati di venti volte.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Per l'attuazione della presente legge i comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, adeguano i rispettivi regolamenti edilizi mediante apposita variante, non soggetta all'approvazione regionale, prevista dall'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, con la quale sono dettate norme per l'integrazione delle commissioni edilizie prevista dall'art. 2 della presente legge.

Con detta variante deve essere, in particolare, stabilito che:

a) fino a quando non sia stato predisposto l'elenco di cui al terzo comma del presente articolo, gli esperti vengono eletti dal consiglio comunale su designazione degli ordini professionali e degli enti anche di fatto che abbiano quale fine statutario la protezione delle bellezze naturali;

b) le sedute delle commissioni edilizie, come sopra integrate, sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti;

c) quando i pareri deliberati dalle commissioni edilizie si discostano dal voto anche di uno solo dei due esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.

Il consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri per la formazione di un elenco di esperti in materia di bellezze naturali fra i quali i comuni dovranno scegliere i membri che integrano la commissione edilizia.

La giunta regionale provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 21.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 marzo 1980

MAGLIOTTO

(4245)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. **16**.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1980)

(*Omissis*)

(4246)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1980, n. **18**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 7 *marzo* 1980)

(*Omissis*).

(3537)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801440)